



DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

372 / 2020 del 03/12/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA AREU E IL COMUNE DI MILANO PER L'ATTIVAZIONE DI UN PROGETTO DI TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE PER PERSONE CON UN'INFEZIONE ACCERTATA O SOSPETTA DI COVID-19 MA ASINTOMATICI O PAUCISINTOMATICI - "PROGETTO TRASPORTI PROTETTI DA PRONTO SOCCORSO"



OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA AREU E IL COMUNE DI MILANO PER L'ATTIVAZIONE DI UN PROGETTO DI TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE PER PERSONE CON UN'INFEZIONE ACCERTATA O SOSPETTA DI COVID-19 MA ASINTOMATICI O PAUCISINTOMATICI - "PROGETTO TRASPORTI PROTETTI DA PRONTO SOCCORSO"

vista la seguente proposta di deliberazione n. 579/2020, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale al fine di intraprendere iniziative di carattere straordinario e urgente atte a fronteggiare le situazioni di pregiudizio per la collettività in conseguenza del rischio sanitario connesso al dilagare dell'infezione da COVID-19, attraverso l'emanazione di una serie di provvedimenti finalizzati alla gestione e al contenimento dell'emergenza sanitaria in via di diffusione a livello nazionale;

RICHIAMATI:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 23 febbraio 2020, n. 574 "Nomina del soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Lombardia, competenti nei settori della protezione civile e della sanità impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020 "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"

TENUTO CONTO che Regione Lombardia ha adottato, in tutto il periodo dell'emergenza epidemiologica, provvedimenti finalizzati a contenere l'emergenza sanitaria tutt'ora in corso, in linea con quanto disposto a livello nazionale;

DATO ATTO che l'art. 16, comma 3, della L.R. 30.12.2009, n. 33, relativa al "Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità", così come modificato dalle LL.RR. n. 23/2015 e n. 22/2019, dispone che l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza "garantisce il coordinamento intraregionale e interregionale, l'indirizzo, la gestione, lo svolgimento, il monitoraggio della rete dell'emergenza urgenza extraospedaliera e del Servizio NUE 112", nonché "il coordinamento delle Centrali operative integrate per la continuità assistenziale" anche attraverso l'avvio e la gestione del numero unico armonico a valenza sociale per le cure mediche non urgenti (116117);

VISTO che, con DGR n. 7771 del 18 gennaio 2018 “Determinazioni in merito alla gestione in capo ad AREU dei trasporti sanitari semplici – dializzati, dei trasporti sanitari e della Centrale Operativa Integrata (COI)”, Regione Lombardia ha affidato ad AREU la graduale presa in carico del coordinamento dei servizi, quale unico interlocutore regionale, di Continuità Assistenziale e di avvio dell'operatività del Numero unico europeo a valenza sociale per le cure mediche non urgenti 116117, nonché il coordinamento dei trasporti sanitari semplici;

RICHIAMATE:

- la L. 24 marzo 2012 n. 27 che prevede l'introduzione, nella Legge 15 gennaio 1992, dell'art. 3bis, il quale dispone che “è consentito ai comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio”;
- la DGR X/1602 del 04 aprile 2014 con il quale la Regione ha approvato il Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale del servizio taxi, il quale prevede che le autovetture in servizio taxi possono essere impiegate per l'espletamento dei servizi “sussidiari o integrativi dei servizi di linea”, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 422/97, con le modalità previste da apposito provvedimento della Giunta regionale di concerto con gli enti competenti;
- la DGR n. XI/1310 del 20.11.2020, con la quale la Regione ha approvato le linee di indirizzo per la realizzazione di iniziative in collaborazione tra il Comune e l'ATS della Città Metropolitana di Milano e delle altre istituzioni competenti o coinvolte nell'ambito delle attività di prevenzione, contenimento e gestione dell'emergenza;

RICHIAMATA, altresì, la nota della Direzione Generale Welfare, Prot. AREU n. 9576 del 03.09.2020, avente ad oggetto “Richiesta di ampliamento delle funzioni in capo alla “Centrale Unica Regionale Dimissione Post Ospedaliera” in applicazione DGR n. XI/3525 del 05.08.2020, con la quale Regione stabilisce che i trasporti sanitari dei pazienti COVID-19 asintomatici/paucisintomatici sono gestiti da AREU con l'Unità flotta nell'ambito delle attività della Centrale Operativa Integrata (COI) 116117;

VISTA la situazione di emergenza epidemiologica che continua a colpire il territorio nazionale e regionale, a fronte della quale si è resa necessaria una gestione e organizzazione sempre più capillare della rete dell'emergenza territoriale nonché la messa in atto di adeguate azioni di protezione e prevenzione;

TENUTO CONTO che:

- una delle maggiori criticità emerse è rappresentata dal trasporto delle persone che hanno un'infezione accertata o sospetta di COVID-19 asintomatici o che manifestano sintomi in forma lieve (paucisintomatici), i quali possono comunque contribuire alla trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2 nella popolazione;
- il “trasporto protetto” delle sopra citate categorie di persone è una misura necessaria di prevenzione in quanto permette l'isolamento sociale del cittadino, evitando l'utilizzo dei mezzi pubblici;

DATO ATTO che AREU ha chiesto al Comune di Milano, in data 20.11.2020, una

collaborazione per la realizzazione di un progetto di trasporto sanitario semplice per persone con un'infezione accertata o sospetta di COVID-19 ma asintomatici o paucisintomatici, da realizzare attraverso i taxi;

CONSIDERATO che il Comune di Milano ha presentato il progetto alla Commissione di monitoraggio taxi e ha avviato una procedura finalizzata alla costituzione di un elenco di tassisti da cui attingere per l'attivazione dei progetti di trasporto sanitario semplice;

PRECISATO che il progetto presentato da AREU prevede la definizione dei seguenti aspetti:

- destinatari;
- durata del progetto;
- caratteristiche del conducente;
- caratteristiche del veicolo;
- caratteristiche del servizio;
- corrispettivo;

CONSIDERATO che i trasporti si svolgeranno principalmente all'interno della Città Metropolitana di Milano, comprendendo anche eventuali trasporti presso strutture e domicili situate/i nell'immediato hinterland, con partenza dai pronto soccorso di seguito elencati:

- ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda;
- ASST Santi Paolo e Carlo (2 P.S.);
- ASST Fatebenefratelli Sacco (2 P.S.);
- Fondazione IRCCS Ca' Granda Policlinico Milano;

DATO ATTO dei seguenti obblighi assunti dalle rispettive Parti:

AREU deve garantire:

- la gestione centralizzata delle richieste di trasporto dei cittadini che hanno un'infezione accertata o sospetta di covid-19 tramite l'integrazione del Comune di Milano – Ufficio Autopubbliche mediante comunicazioni rapide, integre e tracciabili;
- la comunicazione all'Ufficio Autopubbliche mediante comunicazioni rapide, integre e tracciabili dei numeri di taxi necessari ogni giorno presso le diverse sedi che potrà variare in funzione delle effettive esigenze e dell'evoluzione del quadro dell'emergenza sanitaria;
- la tempestiva acquisizione di ogni segnalazione di anomalia o criticità che può evidenziarsi anche in fase di analisi e riesame della procedura, sia prima dell'avvio della sperimentazione che nel corso della medesima;
- la fornitura ai tassisti aderenti al servizio dei DPI necessari allo svolgimento del servizio in condizioni di sicurezza;
- il pagamento delle prestazioni direttamente ai tassisti, entro 60 giorni dalla

presentazione della fattura elettronica che dovrà pervenire ad AREU entro una settimana dall'effettuazione del servizio. A fine giornata il tassista dovrà rilasciare un resoconto sottoscritto riportante le corse effettuate, la destinazione di ciascuna corsa e il relativo importo;

Comune di Milano deve garantire:

- l'individuazione dei tassisti che parteciperanno al progetto, attingendo dall'elenco di disponibilità appositamente costituito, secondo la procedura definita con determinazione dirigenziale n. 9208 del 26.11.2020 del Direttore dell'Area Trasporti e Sosta;
- la tempestiva comunicazione ad AREU dei nominativi dei tassisti coinvolti nel progetto;
- il monitoraggio del rispetto degli obblighi assunti dagli operatori taxi rispetto al servizio da rendere;

DATO ATTO che la durata del progetto è stimata, indicativamente così da poterne valutare i risultati e in base all'andamento della recrudescenza dalla pandemia, in dieci giorni a decorrere dal 30.11.2020, fatte salve eventuali necessità di prolungamento o riduzione dei tempi previsti in funzione delle reali esigenze segnalate da AREU;

STABILITO che il corrispettivo del servizio da riconoscere a ogni taxista è determinato sulla base della somma di quanto conteggiato giornalmente dal tassametro in funzione di tutte le corse effettuate, prevedendo che qualora detto totale fosse inferiore a € 150,00, AREU riconosce a ogni taxista la quota economica necessaria al raggiungimento di predetto valore die, ciò per garantire la copertura dei costi connessi alla disponibilità del taxi e della sanificazione dello stesso;

PRECISATO che il Comune di Milano ha trasmesso ad AREU l'accordo sottoscritto in data 30.11.2020, prot. AREU n. 13998/2020, il quale è stato sottoscritto da AREU e ritrasmesso con nota prot. n. 14000/2020 di pari data;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare l'Accordo di collaborazione tra AREU e il Comune di Milano per l'attivazione di un progetto di trasporto per persone con un'infezione accertata o sospetta di COVID-19 ma asintomatici o paucisintomatici "Progetto trasporti protetti da pronto soccorso";
2. di approvare il "Progetto trasporti protetti da pronto soccorso", finalizzato alla prevenzione del contagio attraverso il trasporto protetto che permette l'isolamento sociale del cittadino, evitando l'utilizzo dei mezzi pubblici;
3. di dare atto che i trasporti si svolgeranno principalmente all'interno della Città

Metropolitana di Milano, comprendendo anche eventuali trasporti presso strutture e domicili situate/i nell'immediato hinterland, con partenza dai pronto soccorso di seguito elencati:

- ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda;
- ASST Santi Paolo e Carlo (2 P.S.);
- ASST Fatebenefratelli Sacco (2 P.S.);
- Fondazione IRCCS Ca' Granda Policlinico Milano;

4. di dare atto che gli obblighi assunti dalle rispettive Parti:

AREU deve garantire:

- la gestione centralizzata delle richieste di trasporto dei cittadini che hanno un'infezione accertata o sospetta di covid-19 tramite l'integrazione del Comune di Milano – Ufficio Autopubbliche mediante comunicazioni rapide, integre e tracciabili;
- la comunicazione all'Ufficio Autopubbliche mediante comunicazioni rapide, integre e tracciabili dei numeri di taxi necessari ogni giorno presso le diverse sedi che potrà variare in funzione delle effettive esigenze e dell'evoluzione del quadro dell'emergenza sanitaria;
- la tempestiva acquisizione di ogni segnalazione di anomalia o criticità che può evidenziarsi anche in fase di analisi e riesame della procedura, sia prima dell'avvio della sperimentazione che nel corso della medesima;
- la fornitura ai tassisti aderenti al servizio dei DPI necessari allo svolgimento del servizio in condizioni di sicurezza;
- il pagamento delle prestazioni direttamente ai tassisti, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura elettronica che dovrà pervenire ad AREU entro una settimana dall'effettuazione del servizio. A fine giornata il tassista dovrà rilasciare un resoconto sottoscritto riportante le corse effettuate, la destinazione di ciascuna corsa e il relativo importo;

Comune di Milano deve garantire:

- l'individuazione dei tassisti che parteciperanno al progetto, attingendo dall'elenco di disponibilità appositamente costituito, secondo la procedura definita con determinazione dirigenziale n. 9208 del 26.11.2020 del Direttore dell'Area Trasporti e Sosta;
- la tempestiva comunicazione ad AREU dei nominativi dei tassisti coinvolti nel progetto;
- il monitoraggio del rispetto degli obblighi assunti dagli operatori taxi rispetto al servizio da rendere;

5. di prendere atto che la durata del progetto è stimata, indicativamente così da poterne valutare i risultati e in base all'andamento della recrudescenza dalla

pandemia, in dieci giorni a decorrere dal 30.11.2020, fatte salve eventuali necessità di prolungamento o riduzione dei tempi previsti in funzione delle reali esigenze segnalate da AREU;

6. di prendere atto che il corrispettivo del servizio da riconoscere a ogni taxista è determinato sulla base della somma di quanto conteggiato giornalmente dal tassametro in funzione di tutte le corse effettuate, prevedendo che qualora detto totale fosse inferiore a € 150,00, AREU riconosce a ogni taxista la quota economica necessaria al raggiungimento di predetto valore die, ciò per garantire la copertura dei costi connessi alla disponibilità del taxi e della sanificazione dello stesso;
7. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento deriva la spesa stimata pari ad Euro 9.000,00 da contabilizzarsi nel bilancio dell'esercizio 2020 al conto n. 30.20.21.40 ("Acquisto prestazioni trasporto secondario da altri soggetti") della contabilità aziendale;
8. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del procedimento è:
 - a. la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente della SC Affari Generali e Legali per gli aspetti amministrativi relativi al perfezionamento del presente accordo;
 - b. il Dott. Fabrizio Polverini, Responsabile della SC 116117 per gli aspetti tecnici connessi alla gestione e alla verifica, compresa la liquidazione, dei trasporti;
9. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).



La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi

Per il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi come da delega acquisita agli atti dell'Azienda Mare Claudio

Il Direttore Generale Alberto Zoli



ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI MILANO E AREU PER L'ATTIVAZIONE DI UN PROGETTO DI TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE PER PERSONE CON UN'INFEZIONE ACCERTATA O SOSPETTA DI COVID-19 MA ASINTOMATICI O PAUCISINTOMATICI - ("PROGETTO TRASPORTI PROTETTI DA PRONTO SOCCORSO")

TRA

Comune di Milano (di seguito denominata COMUNE), con sede in Milano Piazza della Scala, 2 C.F. e P. IVA 01199250158, in atto rappresentato dal Direttore pro tempore dell'Area Trasporti e Sosta, Dr.ssa Elena Sala;

E

Azienda Regionale Emergenza Urgenza (di seguito AREU), con sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P. IVA 03128170135, in atto rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;

Di seguito AREU e COMUNE verranno congiuntamente definite le Parti

PREMESSO CHE

con deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 è stato dichiarato e prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili noti come COVID-19 e che con successivi provvedimenti emergenziali sono state disposte misure volte a contenere il diffondersi del contagio;

considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» sono state adottate ulteriori urgenti misure per il contenimento del contagio;

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 attualmente in atto ha colpito in maniera particolare il territorio della Regione Lombardia che, con Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 è stata inserita tra le aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, cui si applicano le ulteriori misure di contenimento del contagio previste dall'art. 3 del D.P.C.M. sopracitato;

- sono in corso da parte delle competenti autorità gli interventi per il superamento del contesto di criticità e l'adozione di opportune misure volte all'organizzazione e realizzazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, nonché di quelli diretti ad assicurare una compiuta azione di protezione e prevenzione;

- con deliberazione n. 1310 del 20.11.2020, la Giunta ha approvato le linee di indirizzo per la realizzazione di iniziative in collaborazione con la ATS della Città di Milano e delle altre istituzioni competenti o coinvolte nell'ambito delle attività di prevenzione, contenimento e gestione dell'emergenza.

DATO ATTO CHE

- una delle maggiori criticità maggiori recentemente emerse è rappresentata dal trasporto delle persone che hanno un'infezione accertata o sospetta di COVID-19 ma che sono asintomatici, o che manifestano i sintomi in forma lieve (paucisintomatici). Tali soggetti possono comunque contribuire alla trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2 nella popolazione;
- il "trasporto protetto" di queste categorie di persone è una misura precoce di prevenzione in quanto permette l'isolamento sociale del cittadino, evitando l'utilizzo dei mezzi pubblici;
- in data 20 novembre 2020, l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza (AREU) ha chiesto al Comune di Milano una collaborazione per la realizzazione di un progetto di trasporto sanitario semplice per persone con un'infezione accertata o sospetta di covid-19 ma asintomatici o paucisintomatici ("progetto trasporti protetti da pronto soccorso"), da realizzare attraverso i taxi;
- in data 24 novembre 2020, tale progetto è stato presentato alla Commissione di monitoraggio taxi e le rappresentanze dei tassisti hanno formulato richieste di chiarimenti e osservazioni in proposito;
- con determinazioni dirigenziali n.9208 del 26.11.2020 e n. 9219 del 27.11.2020 del Direttore dell'Area Trasporti e Sosta è stata approvata una procedura operativa finalizzata alla costituzione di un elenco di tassisti da cui attingere nell'eventualità dell'attivazione di progetti di trasporto sanitario semplice da parte del Comune, anche in collaborazione con altri soggetti;
- con determinazione dirigenziale n.9278 del 27.11.2020 del Direttore dell'Area Trasporti e Sosta è stato approvato lo schema del presente accordo di collaborazione tra il Comune di Milano ed AREU, per la realizzazione di un progetto di trasporto sanitario semplice per persone con un'infezione accertata o sospetta di covid-19 ma asintomatici o paucisintomatici ("progetto trasporti protetti da pronto soccorso"), da realizzare attraverso i taxi.

VERIFICATO CHE

il progetto proposto da AREU, prevede le seguenti caratteristiche:

- *Destinatari:*
Cittadini che hanno un'infezione **accertata o sospetta** di COVID-19:
 - in forma asintomatica, oppure;
 - lievemente sintomatica (febbre inferiore a 38 °C e tosse);
 - autosufficienti;
 - che sono dimessi dal Pronto Soccorso (che quindi non necessitano di ricovero);
 - che devono fare rientro al proprio domicilio o ad un Covid-Hotel;
 - che risiedono nella città metropolitana di Milano.
- *Durata del progetto:*
La durata del progetto è fissata indicativamente in 10 giorni a decorrere dal 30.11.2020, fatte salve eventuali necessità di prolungamento o riduzione dei tempi previsti in funzione delle reali esigenze che dovranno essere segnalate da AREU.
- *Caratteristiche del conducente:*

Il conducente deve indossare gli idonei D.P.I. : mascherina, guanti, in modo che il Trasporto avvenga nel rispetto delle disposizioni Ministeriali Covid-19 - Sicurezza dei lavoratori.

Per ridurre al minimo il rischio sanitario, sulla base delle indicazioni di AREU, deve avere una età massima di 50 anni e non soffrire o over sofferto di patologie cardio-vascolari e respiratorie, attuali o pregresse.

- *Caratteristiche del veicolo:*

Il veicolo deve essere utilizzato in modo esclusivo_nell'arco di un'intera giornata, essere riconoscibile per l'attività (adesivi di AREU) ed essere provvisto di:

- teleria mono uso, per ricoprire il sedile posteriore,
- setto divisorio tra il vano posteriore e anteriore del veicolo,
- almeno un dispenser per la disinfezione della cute.

Al termine di ciascuna corsa il veicolo deve essere idoneamente sanificato; al termine della giornata viene effettuato un trattamento centralizzato di disinfezione ambientale, da parte di un soggetto autorizzato che rilascerà apposito certificato, da consegnare all'Ufficio Autopubbliche.

Il taxi non potrà in alcun modo tornare a svolgere servizio ordinario prima consegna all'Ufficio Autopubbliche della certificazione relativa all'avvenuta sanificazione del mezzo, rilasciata da un soggetto autorizzato.

- *Caratteristiche del servizio:*

Il tassista dovrà garantire l'erogazione delle prestazioni – dalle ore 11:00 alle ore 21:00, nell'ambito del proprio turno di servizio.

Il numero di taxi necessari ogni giorno presso le diverse sedi dovrà essere comunicato da AREU all'Ufficio Autopubbliche quotidianamente, e potrà variare in funzione delle effettive esigenze e dell'evoluzione del quadro dell'emergenza sanitaria.

L'Ufficio Autopubbliche provvederà a contattare e designare i tassisti che parteciperanno al progetto, attingendo dall'elenco di diponibilità appositamente costituito, in ordine di iscrizione nell'elenco.

L'utilizzo dell'elenco sarà a rotazione, con l'intento di garantire la possibilità di partecipare alle iniziative a più tassisti possibili tra quelli resisi disponibili preliminarmente

I tassisti così individuati verranno segnalati ad AREU, che ne gestirà direttamente le corse mediante chiamata al numero di cellulare del tassista.

Le informazioni che saranno fornite nel corso della telefonata riguarderanno l'identificativo assegnato alla richiesta, la destinazione, il giorno e l'orario di partenza.

I trasporti si svolgeranno principalmente all'interno della città di Milano, comprendendo eventuali trasporti presso le strutture/i domicili situate/i nell'immediato hinterland di Milano, più precisamente dai pronto soccorso di seguito elencati al domicilio dei cittadini:

- ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda;
- ASST Santi Carlo e Paolo (2 P.S.);
- ASST Fatebenefratelli e Sacco (2 P.S.);
- Fondazione IRCCS Ca' Granda Policlinico Milano.

I taxi sosterranno nelle aree dedicate di parcheggio limitrofe ai P.S. e il personale del Pronto Soccorso accompagnerà/indirizzerà all'area di sosta il cittadino, che poi sarà lasciato dal taxi davanti al proprio domicilio, evitando quindi il contatto tra tassista e cittadino.

L'esecuzione della singola prestazione di trasporto avrà avvio dal momento dell'arrivo della chiamata agli incaricati del trasporto, i quali stazioneranno all'interno dei plessi Ospedalieri. Il termine del trasporto dovrà essere comunicato al referente di AREU, mezzo contatto telefonico.

- *Corrispettivo:*

Il corrispettivo del servizio sarà determinato sulla base dal tassometro, in funzione delle corse effettuate. Qualora tale importo, su base giornaliera, fosse inferiore a €.150, sarà riconosciuto da AREU al tassista un importo forfettario, sino all'importo massimo complessivo di €. 150, comprensivo del

corrispettivo derivante dall'applicazione del tassametro ad ogni corsa, per sostenere i costi connessi alla resa disponibilità del mezzo per tale servizio, tra cui i costi di sanificazione del veicolo.

Il corrispettivo sarà erogato direttamente da AREU ai singoli tassisti a fronte dell'emissione di fattura elettronica, che dovrà pervenire ad AREU entro una settimana dall'effettuazione del servizio. A fine giornata, il tassista dovrà rilasciare ad AREU un resoconto sottoscritto, riportante le corse effettuate, la destinazione di ciascuna corsa ed il relativo importo.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo.

Art. 2 Oggetto e finalità

AREU ed il Comune di Milano (Direzione Mobilità e Trasporti – Area Trasporti e Sosta) si impegnano al rispetto del presente Accordo di collaborazione, finalizzato a garantire, tramite l'impiego del servizio taxi di Milano e limitatamente al territorio del Comune di Milano, il trasporto sanitario semplice a chiamata, a mezzo taxi, per persone con un'infezione accertata o sospetta di covid-19 ma asintomatici o paucisintomatici ("Progetto trasporti protetti da pronto soccorso) presso i domicili dei pazienti che necessitano del relativo servizio.

Le finalità del presente accordo mirano alla prevenzione del contagio da Covid-19 in quanto il trasporto protetto permette l'isolamento sociale del cittadino, evitando l'utilizzo dei mezzi pubblici.

Art. 3 Obblighi delle parti

AREU garantisce:

- la gestione centralizzata delle richieste di trasporto dei cittadini che hanno un'infezione accertata o sospetta di covid-19 tramite l'integrazione del Comune di Milano – Ufficio Autopubbliche mediante comunicazioni rapide, integre e tracciabili.
- La comunicazione all'Ufficio Autopubbliche mediante comunicazioni rapide, integre e tracciabili dei numeri di taxi necessari ogni giorno presso le diverse sedi che potrà variare in funzione delle effettive esigenze e dell'evoluzione del quadro dell'emergenza sanitaria.
- la tempestiva acquisizione di ogni segnalazione di anomalia o criticità che può evidenziarsi anche in fase di analisi e riesame della procedura, sia prima dell'avvio della sperimentazione che nel corso della medesima;
- la fornitura ai tassisti aderenti al servizio dei DPI necessari allo svolgimento del servizio in condizioni di sicurezza;
- il pagamento delle prestazioni direttamente ai tassisti, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, che dovrà pervenire ad AREU entro una settimana dall'effettuazione del servizio. A fine giornata, il tassista dovrà rilasciare un resoconto sottoscritto riportante le corse effettuate, la destinazione di ciascuna corsa ed il relativo importo.

Il Comune di Milano garantisce:

- l'individuazione dei tassisti che parteciperanno al progetto, attingendo dall'elenco di disponibilità appositamente costituito, secondo la procedura definita con determinazioni dirigenziali n.9208 del 26.11.2020 e n.9219 del 27.11.2020 del Direttore dell'Area Trasporti e Sosta;
- la tempestiva comunicazione ad AREU dei nominativi dei tassisti coinvolti nel progetto;
- il monitoraggio del rispetto degli obblighi assunti dagli operatori taxi rispetto al servizio da rendere.

Art. 4 Durata

La durata del progetto è fissata indicativamente in 10 giorni a decorrere dal 30.11.2020, fatte salve eventuali necessità di prolungamento o riduzione dei tempi previsti in funzione delle reali esigenze che dovranno essere segnalate da AREU.

Art. 5 Oneri e costi

Il corrispettivo del servizio da riconoscere ai tassisti coinvolti sarà determinato sulla base del tassometro, in funzione delle corse effettuate. Qualora tale importo, su base giornaliera, fosse inferiore a €.150, sarà riconosciuto da AREU al tassista un importo forfettario, sino all'importo massimo complessivo di €.150, comprensivo del corrispettivo derivante dall'applicazione del tassometro ad ogni corsa, per sostenere i costi connessi alla resa disponibilità del mezzo per tale servizio, tra cui i costi di sanificazione del veicolo. Il corrispettivo sarà erogato direttamente da AREU ai singoli tassisti a fronte dell'emissione di fattura elettronica, che dovrà pervenire ad AREU entro una settimana dall'effettuazione del servizio. A fine giornata, il tassista dovrà rilasciare un resoconto sottoscritto riportante le corse effettuate, la destinazione di ciascuna corsa ed il relativo importo.

I costi derivanti dal presente accordo sono a carico di AREU in quanto titolare del Servizio di Trasporto sanitario a chiamata. AREU si impegna a liquidare, entro 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione contabile, gli importi delle fatture trasmesse dai titolari di licenza, preventivamente verificata da AREU nell'ambito dei propri specifici impegni.

Nessuna spesa è a carico del Comune di Milano.

Con la stipula del presente contratto, le Parti si impegnano ad adempiere al dettame della legge inerente la tracciabilità dei flussi finanziari e la fatturazione elettronica.

Art. 6 Controversie

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le Parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le Parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 7 Imposte ed oneri

Le imposte e gli oneri simili per la regolarizzazione del presente accordo, anche ai fini dell'imposta di bollo, sono a carico delle singole parti.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

Art. 8 Riservatezza dei dati

Le Parti, ai fini del trattamento di dati personali relativi al presente accordo, garantiscono il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

Art. 9 Piano di prevenzione della corruzione e codice di comportamento

Le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

Art. 10 Recesso delle Parti

Le Parti possono recedere dal presente accordo prima del termine indicato all'art. 6 in qualsiasi momento, comunicando la volontà per PEC agli altri soggetti sottoscrittori, con decorrenza dal giorno seguente la comunicazione.

Art. 11 Norme finali

Per quanto non diversamente disposto e concordato, i rapporti reciproci saranno regolati dalle disposizioni normative e regolamentari dell'ordinamento giuridico generale. Il presente accordo è approvato e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, 27.11.2020

Azienda Regionale Emergenza Urgenza
il Direttore Generale
Dott. Alberto Zoli

Comune di Milano
Il Direttore Area Trasporti e Sosta
Dr.ssa Elena Sala

